



TRIBUNALE DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice designato, Dott.ssa Elisa Pinna, ha pronunciato il seguente

DECRETO DI APERTURA DEL
CONCORDATO MINORE
EX ARTT. 74 SS. D.LGS. 14/2019

NEL PROCEDIMENTO UNITARIO ISCRITTO AL N. 76-2/ DELL'ANNO 2025,

PROMOSSA DA
HUANG XIONGFENG
- PARTE RICORRENTE -

AVENTE A OGGETTO: ricorso per omologazione della proposta di concordato minore, ex artt. 39-40 e 74 D. Lgs. 14/2019.

OSSERVA

Letta la richiesta di omologazione del **concordato minore** dell'imprenditore individuale minore, ex artt. 39-40 e 74 D. Lgs. 14/2019, formulata da HUANG XIONGFEN (C.F. HNGXGF72L41Z210R), con ricorso depositato in data 08/01/2026;

osservato che lo strumento presentato è stato qualificato dal resistente, in via riconvenzionale, come in continuità dell'attività di impresa individuale;

richiamati i decreti pronunciati in data 28/01/2026 e 16/02/2026, volti a domandare chiarimenti ed integrazioni alla parte ricorrente;

viste le memorie integrative depositate in data 11/02/2026 e 26/02/2026;

richiamato ancora l'ultimo decreto reso in data 01/04/2026 volti a chiedere ulteriori chiarimenti ed integrazioni alla parte ricorrente;

vista la successiva memoria integrativa depositata in data 16/04/2026, con l'allegata relazione particolareggiata aggiornata e una nuova versione della proposta presentata;

letti gli artt. 74 ss. CCII,

**DECRETO APERTURA
CONCORDATO MINORE
EX ART. 76 CCIU**

osserva quanto segue.

HUANG XIONGFEN ha presentato con l'ausilio del gestore della crisi una proposta di concordato minore, ex artt. 39-40 e 74 D. Lgs. 14/2019, che prevede di far fronte alla situazione di sovraindebitamento pari ad € 386.510,34 (e non ad € 366.398,64 come indicati nella memoria precedente) (somma che non ricomprende le spese di procedura), come dettagliata nella aggiornata relazione particolareggiata del 16/04/2026 che qui di seguito si riporta:

CREDITORI			IMPORTO	RIPARTO 1	RIPARTO 2	TOTALE	% PAGAMENTO
OCC	PREDEDUZIONE		7.551,13	7.551,13		7.551,13	100%
Commissario Giudiziale	PREDEDUZIONE		8.753,26		8.753,26	8.753,26	100%
Fondo spese	PREDEDUZIONE		300,00	150,00	150,00	300,00	100%
TOTALE PREDEDUZIONE			16.604,39				
	PRIVILEGIO						
Legale	art. 2751-bis c.c.		4.278,50	791,52	21,59	813,11	19%
Agenzia delle Entrate Riscossione	art. 2751-bis c.c.	Inps surroga TFR	6.288,68	1.169,13	31,72	1.194,85	19%
Agenzia delle Entrate Riscossione	art. 2753 c.c.	Inps e Inail	155.210,44	28.707,18	782,90	29.489,98	19%
Inps fase amministrativa	art. 2753 c.c.	Inps	5.127,27	948,32	25,86	974,18	19%
Agenzia delle Entrate Riscossione	art. 2752 c.c.	irpef, iva	84.766,06	15.677,98	427,57	16.105,55	19%
Agenzia delle Entrate Riscossione	Art. 2770 c.c.	spese di giustizia	2.260,02	419,11	11,43	430,54	19%
TOTALE PRIVILEGIO			253.638,47				
	CHIROGRAFARI						
Agenzi delle Entrate riscossione	CHIROGRAFARI	tributi regionali, camera di commercio, sanzioni ed interessi, contravv. codice della strada	104.842,73	4.215,52	114,96	4.330,48	4,1305%
Agenzia delle entrate	CHIROGRAFARI	sanzioni ed interessi non ancora iscritte a ruolo	27.983,44	1.121,15	30,58	1.151,73	4,1305%
Inps fase amministrativa	CHIROGRAFARI	sanzioni ed interessi non ancora iscritte a ruolo	125,70	5,05	0,14	5,19	4,1305%
TOTALE CHIROGRAFO			132.951,87				
TOTALE COMPLESSIVO			303.114,73	60.750,00	10.350,00	71.100,00	

Con il ricorso, dunque, la parte debitrice ricorrente ha formulato ai creditori proposta di concordato minore, con la quale ha chiesto:

- i. la destinazione al pagamento dei creditori della sola quota di reddito familiare eccedente le strette necessità personali, con conseguente previsione di una rata mensile unitaria di € 300,00, per 36 mensilità;
- ii. la destinazione al pagamento dei creditori di somme a titolo di finanza esterna per € 60.000,00, in una unica soluzione da parte della figlia [REDACTED];
- iii. l'iscrizione di garanzia reale sul bene immobile di proprietà del di lei [REDACTED] sul bene sito in sito in Livorno, [REDACTED] (attuale residenza del nucleo familiare) "come garanzia reale a favore dell'Inps (ad es., mediante iscrizione ipotecaria volontaria), così da assicurare la copertura delle pretese creditorie" (cfr. pag. 3 ricorso iniziale concordato minore; cfr. dichiarazione dell'interessato – doc. 3 ricorrente): garanzia reale non precisata nell'ammontare e in assenza di stima e di ogni documentazione inerente l'immobile;
- iv. la cessione da parte della ricorrente di una delle due aziende esercenti attività di bar, segnatamente quella relativa al bar ubicato in Livorno, [REDACTED] (cfr. pag. 3 ricorso iniziale concordato minore): si precisa che tale attivo non è stato quantificato nell'ammontare, non è stata prodotta una stima dell'azienda, risultando solo il contratto di acquisto di questo ramo d'azienda stipulato nel 2017 (avente ad oggetto ramo di azienda commerciale avente ad oggetto l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande posta nel Comune di Livorno, [REDACTED] (autorizzazione amministrativa n. 3291 rilasciata dal Comune di Livorno in data 24 marzo 2003 e

DECRETO APERTURA
CONCORDATO MINORE
EXART. 76 CCII

- autorizzazione sanitaria numero di registrazione IT09049009-01709 del 9 marzo 2011 - codice archivio 2235/219)) per il prezzo di acquisto di € 60.000,00; attivo non inserito poi nell'ammontare complessivo dell'attivo concordatario;
- v. la *soddisfazione integrale* dei crediti prededucibili;
 - vi. la *soddisfazione parziale* dei crediti privilegiati;
 - vii. la *soddisfazione parziale* dei crediti chirografari ab origine o di quelli degradati al chirografo;
 - viii. la rideterminazione dei tempi di pagamento dei creditori concorrenti nell'arco complessivo di **tre anni, ovvero 72 mesi** (per un ammontare complessivo di **circa € 70.800,00 di cui € 16.604,39 per spese di procedura** (quali gestore e commissario e fondo rischi) **ed i restanti € 54.195,61 ai creditori** (cfr. memoria integrativa 16/04/2026) e nei modi summenzionati.

Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, il quale ha attestato:

- la completezza documentale ai fini della ricostruzione del patrimonio personale del ricorrente;
 - la fattibilità del piano intesa come esistenza e idoneità delle disponibilità reddituali offerte ai creditori a soddisfare il fabbisogno della procedura;
 - la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.
- Alla luce delle suindicate premesse, si osserva quanto segue.

1. COMPETENZA TERRITORIALE.

Sussiste la competenza del Tribunale adito, nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale del proponente imprenditore.

2. REQUISITO SOGGETTIVO. SOGGETTO IMPRENDITORE INDIVIDUALE MINORE.

Lo strumento presentato è qualificato **come concordato minore in continuità diretta dell'attività di imprenditore individuale minore**, attualmente svolta dal ricorrente.

Dunque, il ricorrente è un imprenditore individuale che risulta avere, allo stato, dimostrato il mancato superamento di tutte e tre le soglie previste per le imprese non minori.

Pertanto, rientra nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) CCII.

Dalla lettura degli atti, compresi quelli acquisiti d'ufficio all'esito dell'istruttoria svolta d'ufficio ex art. 42 CCII, risulta che l'imprenditrice svolge l'attività di gestione di bar in due diversi locali:

- Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande posta nel Comune di Livorno, [REDACTED] (autorizzazione amministrativa n. 3291 rilasciata dal Comune di Livorno in data 24 marzo 2003 e autorizzazione sanitaria numero di registrazione IT09049009-01709 del 9 marzo 2011 - codice archivio 2235/219)) acquistata nel 2017 per il prezzo di acquisto di € 60.000,00;
- l'attività di bar e somministrazione di alimenti e bevande posta nel Comune di Livorno, [REDACTED] (autorizzazione amministrativa n. 3350 del 26 maggio 2003 e autorizzazione sanitaria n. 757 del 10 marzo 2003 entrambe rilasciate dal Comune di Livorno) acquistata nel 2019 per il prezzo di € 60.000,00.

3. STATO DI CRISI O DI INSOLVENZA DELL'IMPRENDITORE.

Il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento. Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione del gestore della crisi è emerso che:

DECRETO APERTURA
CONCORDATO MINORE
EX ART. 76 CCII

- l'istante presenta una esposizione debitoria complessiva di € 386.510,34 (somma che non ricomprende le spese di procedura);
- il nucleo familiare è formato da n. 4 persone e cioè dalla parte debitrice ricorrente, oltre che dal di lei marito (disoccupato), dai loro due figli minori (cfr. certificato di famiglia – doc. ricorrente);
- il nucleo familiare vive nell'appartamento di proprietà del marito della ricorrente;
- le spese mensili medie sono state quantificate in € 830,00 (cfr. pag. relazione particolareggiata Gestore) escluse quindi le spese scolastiche e di istruzione per i figli minorenni “sostenute dalle sorelle” ovvero dalle figlie maggiorenni ed economicamente autosufficienti della ricorrente;
- gli utili netti derivanti dall'attività di impresa su cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento della famiglia sia per il soddisfacimento del piano proposto ammonta ad almeno € 25.767,62 annui netti (cfr. pag. 5 memoria dell'11/02/2026);
- la ricorrente non è titolare di alcun diritto di piena proprietà su beni mobili registrati o beni immobili (cfr. relazione particolareggiata Gestore).

Sussiste, dunque, una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni, tenendo conto che l'attivo patrimoniale, depurato delle attività non prontamente liquidabili è inferiore al totale dei debiti che incidono sulla retribuzione, considerando l'importo necessario al mantenimento del nucleo familiare così composto (due adulti economicamente autosufficienti e un figlio maggiorenne non economicamente indipendente) secondo le tabelle ISTAT ammonterebbe ad € 1.517,62 (da suddividersi, però, in proporzione alle proprie capacità reddituali ex art. 144 c.c.).

4. PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE. CONTINUITÀ ATTIVITÀ DI IMPRESA.

La **proposta di concordato minore prevede la messa a disposizione del ceto creditorio di una somma complessiva pari a € 50.195,95 (al netto delle spese di procedura), di cui € 60.000,00 a titolo di finanza esterna** da parte della figlia della ricorrente, entro sessanta giorni dalla omologazione dello strumento.

Deve, altresì, considerarsi che la proposta prevede la messa a disposizione dei redditi futuri di impresa, da parte della ricorrente, **per 36 mesi, per l'importo mensile di € 300,00**, ritenendo di dover detrarre spese mensili a sostegno del nucleo familiare.

La proposta di concordato minore del debitore attiene, difatti, a un piano in continuità diretta, per mezzo della prosecuzione dell'attività di impresa, con devoluzione ai creditori del ricavo di detta attività al netto dei costi comprese le imposte e le spese familiari, oltre alla finanza esterna per € 60.000,00 (e oltre alla cessione di un ramo d'azienda e alla iscrizione di ipoteca volontaria sull'immobile del marito).

La sostenibilità della prosecuzione dell'attività appare essere assicurata dalla relazione economica, patrimoniale e finanziaria allegata che, sulla base dei costi correnti e della quota che il debitore trattiene per il mantenimento proprio e della famiglia, mostra di poter assicurare alla procedura flussi di cassa di € 300,00 al mese per sette anni.

I tempi di pagamento sono stati indicati così aggiornati (cfr. relazione particolareggiata Gestore del 14/04/2026):

- il primo riparto parziale, verrà effettuato entro 60 giorni decorrenti dalla data di omologa, ed è costituito dalla finanza esterna (euro 60.000) oltre alle due mensilità nel frattempo maturate (300 mensili, totali 600,00 euro);
- il secondo riparto, costituito dalle n. 34 mensilità residue (300 mensili, ovvero 10.200,00 complessive) verrà effettuato alla fine dei tre anni, tramite piano di riparto finale;

Al fine di poter provvedere con idonea copertura a spese per imprevisti e spese vive quali ad esempio il costo delle commissioni sui bonifici bancari, si ritiene opportuno inserire l'accantonamento di euro 300,00; suddivisa equamente tra i due riparti.

3. COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE.

Il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni dello debitrice e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento proprio e della propria famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

È stata, altresì, allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal professionista nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, data dall'evidente sproporzione tra l'ammontare delle obbligazioni e il patrimonio disponibile per farvi fronte;
- c) l'individuazione dell'eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
- d) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione presentata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (tenendo conto dei soli flussi di cassa per un triennio);
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- g) l'indicazione dei creditori per teste e la non suddivisione per classi.

Si riserva all'esito del voto dei creditori, una compiuta valutazione sulla sussistenza di tutti i presupposti indicati nell'art. 76 CCII, anche alla luce delle questioni sollevate d'ufficio.

4. CONDIZIONI SOGGETTIVE: ESDEBITAZIONE PRECEDENTE.

Non risulta, secondo quanto allegato dalla parte ricorrente, che la stessa sia stata esdebitata nei cinque anni precedenti la presentazione del presente ricorso o abbia già beneficiato due volte dell'esdebitazione.

5. NOMINA COMMISSARIO GIUDIZIALE. NECESSITÀ. RICHIESTA.

Deve ritenersi che sussistano le condizioni di cui all'art. 78 comma 2-bis CCII per la nomina del Commissario giudiziale, attesa la tipologia di proposta e l'attività di impresa svolta dalla parte ricorrente, ed essendo stata chiesta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali. A ciò si aggiunga che la nomina è stata chiesta dal debitore, avendone previsto anche i costi tra le spese di procedura.

6. DIRITTO DI VOTO.

I creditori **non sono stati suddivisi in classi**, ma sono stati **individuati per teste**.

Si ricorda che AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE non è l'Ente titolare del credito, con eccezione per gli oneri di riscossione (Sez. 1, Ordinanza n. 13877 del 2023).

In assenza di classi di voto, occorre che la maggioranza sia raggiunta fra i creditori ammessi ad esprimere la propria preferenza, con la precisazione che i creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, diversamente da quanto previsto nel concordato preventivo, hanno legittimazione ad esprimersi sulla proposta solo per la parte di credito per la quale non sia previsto integrale pagamento, salvo non rinuncino in tutto o in parte alla prelazione.

Quando un unico creditore è titolare di crediti che rappresentino più del cinquanta per cento di quelli ammessi al voto è necessario, altresì, che la proposta abbia riportato la maggioranza per teste dei "voti espressi"; si ritiene, al riguardo, che, coerentemente con il meccanismo di formazione della volontà nel concordato minore, mirato ad agevolare il raggiungimento delle percentuali necessarie all'omologa, l'utilizzo del sintagma "voti espressi" non escluda dal calcolo anche quelli che devono intendersi favorevoli per silenzio-assenso.

7. MISURA PROTETTIVA TIPICA.

Deve darsi atto che il ricorrente ha formulato una istanza al fine di sentir disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul proprio patrimonio o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti di ritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata.

L'art. 78 comma 1 lett. d) CCII prevede una speciale disciplina in tema di misure protettive del patrimonio.

La misura è disposta dal giudice, sussistendone i presupposti, con il decreto di apertura del procedimento, su istanza del debitore.

Nella fattispecie che ci occupa, segnatamente, la parte ricorrente non ha dato atto della pendenza di procedimenti esecutivi in corso. Tuttavia, può ritenersi che l'accoglimento della domanda di concessione delle misure protettive tipiche di questo strumento, così come richieste, sia funzionale, al fine di preservare il patrimonio del debitore, secondo le previsioni del piano.

P.Q.M.

il TRIBUNALE DI LIVORNO,
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI,

in composizione monocratica, nel procedimento unitario N. 76-1/2025 R.G.P.U., sulla domanda promossa da HUANG XIONGFEN (C.F. HNGXGF72L41Z210R), così provvede:

Visti gli artt. 74 ss. D. Lgs. 14/2019,

Visto l'art. 78 D. Lgs. 14/2019,

- 1. DICHIARA** l'apertura della procedura di concordato minore in favore di HUANG XIONGFEN;
- 2. NOMINA** come Commissario giudiziale la **DOT.T.SSA EMANUELA ALLETTO** iscritta all'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, perché svolga le funzioni del Gestore;
- 3. MANDA al Commissario** per la comunicazione del presente decreto, del piano e della proposta, unitamente alla relazione particolareggiata, così come integrati e modificati, a tutti i creditori a mezzo pec entro dieci (10) giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
- 4. MANDA al Commissario** di comunicare, altresì, ai creditori un avviso contenente le seguenti indicazioni:
 - 3.1.** l'indirizzo pec del Commissario al quale inoltrare tutte le comunicazioni inerenti la procedura;
 - 3.2.** l'avvertimento che entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dovranno fare pervenire al Commissario, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005), la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
 - 3.3.** l'avvertimento che nella dichiarazione di voto indichino un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2 CCII; e che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
 - 3.4.** l'avvertimento che, in mancanza di comunicazione al Commissario nel termine assegnato, si intenderà che gli stessi abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa;
- 5. ASSEGNA ai creditori** termine di giorni trenta (30), dal ricevimento della comunicazione di cui sopra per fare pervenire al gestore della crisi, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005), la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
- 6. AVVERTE** che nella comunicazione di cui sopra, il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni; in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

7. **DISPONE** che, entro i successivi cinque giorni dopo la scadenza del termine per ricevere le votazioni, il Commissario giudiziale depositi:
- 7.1. la documentazione relativa alle notificazioni ai creditori;
 - 7.2. la relazione sugli esiti della votazione, unitamente alle dichiarazioni di voto, con indicazione nominativa dei creditori e dell'ammontare dei loro crediti;
 - 7.3. le eventuali contestazioni, prendendo motivata posizione sulle stesse, affinché il giudice possa provvedere in merito, eventualmente convocando le parti; oppure nel caso in cui non siano state presentate, una propria dichiarazione circa il mancato inoltro di osservazioni;
8. **DÀ** atto che, fino alla data di definitività del decreto di omologa, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata;
9. **DISPONE** la pubblicazione del decreto mediante inserimento sul sito internet del Tribunale di Livorno, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, da predisporre a cura del Commissario, e nel Registro delle imprese;
10. **MANDA la cancelleria** per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente ed al gestore della crisi e al Commissario giudiziale;
11. **MANDA la cancelleria** per la comunicazione di competenza.

Così deciso in Livorno, in data 02/05/2026.

Il Giudice
Dott.ssa Elisa Pinna